



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepugliand@pec.it
PEC CSAT: appello.pugliand@pec.it
PEC GS: giudice.pugliand@pec.it

Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N° 143 del 20 Dicembre 2024

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattar e gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ cr.puglia@lnd.it

☎ Diletta Mancini (Segretario)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@lnd.it
☎ Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@lnd.it
☎ Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.loggiacco@lnd.it
☎ Antonella Tondo (Attività Agonistica LND - Campionati)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@lnd.it
☎ Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@lnd.it
☎ Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@lnd.it
☎ Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@lnd.it
☎ Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699011 ✉ c.laterza@lnd.it
☎ Antonio Rossiello (Affiliaz., Fusioni, Cambi denom. Coppe)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@lnd.it
☎ Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@lnd.it

CASELLE POSTA CERTIFICATA UFFICI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA

Comitato Regionale Puglia	✉ comitatoregionalepugliand@pec.it
Ufficio Amministrazione	✉ amministrazione.pugliand@pec.it
Ufficio Segreteria	✉ segreteria.pugliand@pec.it
Ufficio Tesseramento	✉ tesseramento.pugliand@pec.it
Ufficio Impianti Sportivi	✉ impianti.pugliand@pec.it
Ufficio Agonistica LND	✉ agonistica.pugliand@pec.it
Ufficio Affiliazioni e Coppe	✉ affiliazionycoppe.pugliand@pec.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cp.brindisi@Ind.it m.damuri@Ind.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cp.foggia@Ind.it g.bozza@Ind.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cp.lecce@Ind.it a.gianfreda@Ind.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cp.maglie@Ind.it g.marra@Ind.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cp.taranto@Ind.it g.damicis@Ind.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cp.bari@Ind.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@Ind.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaInd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaInd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaInd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaInd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaInd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaInd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaInd@pec.it

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

1.1. COMUNICATO UFFICIALE N. 130/A DEL 10 DICEMBRE 2024

Il Presidente Federale

- visto il C.U. 68/A del 27 agosto 2024, con il quale è stato pubblicato il “Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni” sui tesserati;
- ravvisata la necessita di modificare i commi 7 e 8 dell’art. 10 del citato Regolamento, al fine di agevolare le società nell’adempimento degli obblighi ivi previsti;
- visto l’art. 24, comma 3, dello Statuto Federale;
- sentiti i Vice Presidenti Federali

delibera

di modificare i commi 7 e 8 dell’art. 10 del “Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni” sui tesserati, secondo il testo che di seguito si riporta:

“7. Le Società sono obbligate a nominare, entro il 31 dicembre 2024, il responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (di seguito, anche solo il “Responsabile”). La nomina del Responsabile è senza indugio comunicata alla FIGC, mediante l’invio, a mezzo portale servizi FIGC raggiungibile all’indirizzo <https://anagrafefederale.figc.it/>, di un’autocertificazione sottoscritta dal Legale rappresentante e predisposta secondo il modello generato dal portale, e pubblicata sulla pagina principale del sito internet della Società, se esistente, e affissa in una specifica bacheca presso la sede della Società.”

“8. Le Società devono, altresì, comunicare alla FIGC, mediante l’invio a mezzo portale servizi FIGC raggiungibile all’indirizzo <https://anagrafefederale.figc.it/>, di un’autocertificazione sottoscritta dal Legale rappresentante e predisposta secondo il modello generato dal portale, l’avvenuta adozione del Modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva e del Codice di Condotta predisposti in conformità alle Linee Guida pubblicate con il C.U. n. 87/A del 31 agosto 2023.”

La presente delibera sarà sottoposta a ratifica dal Consiglio Federale nella prima riunione utile.

1.2. STRALCIO NOTA DELL' 11 DICEMBRE 2024

Oggetto: Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati ed entrata in vigore dei commi 1,2,3 e 4 dell'art. 28 bis del Codice di Giustizia Sportiva

Si fa riferimento al Regolamento per la prevenzione ed il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati, pubblicato dalla FIGC con il C.U. n. 68/A del 27 agosto 2024, per rappresentare quanto segue.

Le società, come noto, entro il 31 dicembre 2024, come disposto dal CONI e recepito nel Regolamento Federale, dovranno nominare il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

Detta nomina, ai sensi dell'art. 10, comma 7 del Regolamento, dovrà essere comunicata alla Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding inviando apposita autocertificazione a firma del legale Rappresentante.

In proposito, al fine di agevolare le società, è stata implementata dalla Federazione, in tempi molto brevi, apposita sezione del Portale Servizi FIGC, che consentirà alle stesse, in modo semplice e intuitivo, di compilare e depositare direttamente sul Portale Servizi le autocertificazioni di cui all'art. 10, commi 7 e 8. Le società potranno accedere al Portale Servizi con le medesime credenziali già in loro possesso e entrare nella sezione Safeguarding, attraverso l'indirizzo <https://anagrafefederale.figc.it/>

Per completezza di informazione si rappresenta che le leghe, le Divisioni e il settore per l'attività giovanile e scolastica non dovranno porre in essere alcuna attività in relazione alle autocertificazioni inviate dalle società tramite portale.

Si allega ad ogni buon fine, il C.U. n. 130/A del 10 dicembre 2024, con il quale è stata modificata la modalità di trasmissione delle autocertificazioni indicando il Portale Servizi in luogo dell'indirizzo pec safeguarding@pec.figc.it che, dalla data odierna, non è più attivo.

La Segreteria della Commissione Federale Responsabile delle Politiche di Safeguarding e l'Ufficio Information Technology federale sono a disposizione per eventuali chiarimenti.

Tanto premesso, si coglie l'occasione per rammentare che la norma transitoria dell'art. 28 bis del Codice di Giustizia Sportiva, come noto, ha indicato la data del 1° gennaio 2025 per l'entrata in vigore dei commi 1, 2, 3 e 4 del medesimo articolo. Detti commi fissano le sanzioni comminabili, in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti agli art. 10 e li del Regolamento, alle società, ai legali Rappresentati e al Responsabile del Safeguarding.

Alla luce di quanto esposto, si invitano le Delegazioni a dare massima informativa alle società di quanto comunicato con la presente.

1.3. DECISIONE N. 0067 CFA DEL 16 DICEMBRE 2024

Decisione/0067/CFA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0060/CFA/2024-2025

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO SEZIONI UNITE

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello - Presidente
Sergio Della Rocca - Componente (Relatore)
Mauro Mazzoni - Componente
Salvatore Lombardo - Componente
Vincenzo Barbieri - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0060/CFA/2024-2025, proposto dalla Procura federale in data 05.11.2024

contro

il Sig. Giulio Destratis

per la riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare n. 89 del 30 ottobre 2024; visto il reclamo e i relativi allegati; visti tutti gli atti della causa;

relatore all'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 05.12.2024, il Cons. Sergio Della Rocca e uditi l'Avv. Enrico Liberati e l'Avv. Angela De Michele per la reclamante e l'Avv. Giulio Destratis che si difende in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c..

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La Procura federale, in data 8 ottobre 2024, con atto prot. 8972/231pf24-25/GC/gb ha deferito "il sig. Giulio De Stratis all'epoca dei fatti soggetto appartenente all'Ordinamento federale in quanto inquadrato nei ruoli del Settore Tecnico FIGC quale "Allenatore UEFA B" per la violazione degli artt. 4 co. 1 del C.G.S. e 37 co. 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico, sia in via autonoma che in relazione all'art. 23 del C.G.S., per aver lo stesso, nel commentare i risultati dell'Assemblea ordinaria elettiva convocata in data 16.09.2024 dal Comitato regionale Puglia per procedere al rinnovo delle proprie cariche elettive (Assemblea elettiva che ha portato alla conferma del Presidente e dei consiglieri uscenti) e nel fare seguito e riferimento alle parole da egli in precedenza rilasciate al sito di informazione nazionale "tuttocampo.it" sempre sulle elezioni LND in Puglia, <Non ci sarà scelta. Chi il 16 settembre andrà a Bari lo farà unicamente per garantire la rielezione per altri 4 anni a Tisci (presidente) Favale, Fontanarosa, Sariconi, Pugliese, Ricci (consiglieri), Gemma, Leone, Mele, Cosmano, Pedone, Porro (delegati assembleari effettivi e supplenti), Capriati (resp. calcio a 5), Miccolis (calcio femminile). Ecco i nomi di chi sarà "eletto"! Posso annunciarli già oggi, senza timore di smentita. Voto palese per alzata di mano. Come sempre ...>, espresso giudizi lesivi del prestigio e della reputazione propri, sia, di quell'Assemblea quale organo di governo e rappresentanza del CR Puglia, sia, per l'effetto e più in generale, dei suoi componenti persone fisiche tutti mediante le seguenti frasi ed espressioni quali postate sul proprio profilo personale del social media Facebook: "<Non ho sbagliato nemmeno il nome di un eletto. Ma non sono né un mago né un indovino. Era soltanto la prevedibilissima fine della farsa>"

Con decisione n. 89/TFNSD-2024-2025 del 30 ottobre 2024, il Tribunale federale nazionale, Sezione disciplinare ha prosciolto il deferito Avv. Giulio Destratis.

Avverso la decisione del Tribunale federale proponeva reclamo la Procura federale, cui veniva assegnato il n. 0060/CFA/2024- 2025, fondato su un unico motivo, articolato in quattro punti.

Con il primo punto, la Procura reclamante censurava la decisione del Tribunale federale nella parte in cui è stato attribuito al termine "farsa" un "senso figurativo in relazione al procedimento elettorale", deducendo invece che tale espressione costituisce una forma di denigrazione di tutto il consesso elettorale.

Con il secondo punto del motivo di reclamo, la Procura ha sostenuto che, in ogni caso, sarebbe stato travalicato ogni lecito diritto di critica consentito.

Con il terzo punto, la Procura ha ritenuto comunque applicabile l'art. 23 C.G.S., facendo alcuni esempi sul possibile utilizzo del termine "farsa" in ambito sportivo ("l'arbitraggio di questa partita è una farsa"), così da ricorrere anche nel caso di specie la riferibilità soggettiva ai rappresentanti delle istituzioni.

Con il quarto e ultimo punto, veniva eccepita la assoluta carenza di motivazione in ordine alla contestazione di cui all'art. 4 C.G.S., la cui sussistenza avrebbe comunque giustificato la riforma della decisione di primo grado.

Depositava memoria difensiva l'Avv. Destratis, il quale contestava il motivo e tutti i quattro punti del reclamo e insisteva per il rigetto dello stesso, non ritenendo sussistente la violazione dell'art. 23 C.G.S.

Inoltre, prendeva posizione sia in ordine alla contestazione di cui all'art. 4 C.G.S. rilevando che essa era assorbita dalla decisione di proscioglimento nell'art. 23 C.G.S., sia in tema di sanzioni, deducendo l'inapplicabilità della ammenda.

Il reclamo veniva assegnato alle Sezioni Unite e veniva fissata per la decisione l'udienza del 5 dicembre 2024, tenutasi in videoconferenza.

Alla udienza, il reclamo è stato chiamato e uditi l'Avv. Enrico Liberati e l'Avv. Angela De Michele per la reclamante e l'Avv. Giulio Destratis che si difende in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c., è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il reclamo non appare fondato relativamente ai primi tre punti dell'unico motivo di gravame, che possono essere esaminati dalle Sezioni Unite, in modo unitario, trattandosi, sostanzialmente, della applicabilità al caso di specie, dell'art. 23 C.G.S., secondo cui "Ai soggetti dell'ordinamento federale è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell'ambito del CONI, della FIGC, della UEFA o della FIFA."

Il Tribunale federale ha ampiamente (e doverosamente) criticato l'espressione "farsa" utilizzata dal Destratis, qualificandola come "certamente infelice", ma ha ritenuto sussistere e non travalicato il diritto di critica, in quanto il termine in questione sarebbe "strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione".

Questa Corte a Sezioni unite ritiene non condivisibile la motivazione della decisione di primo grado nella parte in cui ha qualificato l'espressione "farsa" come legittimo esercizio del diritto di critica, legittimando, per tal modo, nell'ordinamento sportivo, un termine che, invece, è offensivo per l'operato dei soggetti e degli organi.

Ove tale termine, in concreto, fosse ritenuto esercizio di un legittimo diritto di critica per continenza e correttezza formale, qualsiasi competizione sportiva e/o elettorale potrebbe essere definita impunemente una "farsa", cioè una "pagliacciata", laddove tale espressione è antitetica rispetto ai modelli comportamentali sui quali si fondano lo sport e le sue istituzioni.

Pertanto, i precedenti citati dalla decisione del Tribunale federale non appaiono calzanti rispetto alla fattispecie concreta in esame, poiché l'espressione "farsa", utilizzata dal Destratis dopo avere svolto una critica severa sullo svolgimento delle operazioni elettorali, è sconveniente, sia per l'espressione in sé, sia per le allusioni che essa contiene.

1.1 Detto ciò, però, anche il reclamo della Procura federale non coglie nel segno, poiché pur nella apprezzabile ricostruzione della norma (art. 23 C.G.S.), tralascia di considerare che il senso (offensivo) della espressione "farsa", sempre in concreto, non appare essere rivolta a persone, a società o ad organizzazioni operanti nel CONI, nella FIGC, nell'UEFA o nella FIFA.

Da questo punto di vista, l'individuazione del soggetto/soggetti destinatari dell'espressione offensiva deve avere una certa determinatezza (persone fisiche, organismi federali).

Non sarà necessario specificare il nominativo, ma quanto meno il ruolo o la carica che riveste il soggetto o l'ambito sportivo in cui opera la società.

Lo stesso dicasi per gli organismi operanti in ambito sportivo.

Nel caso di specie, l'espressione "farsa", la cui valenza negativa è fuori discussione, così come il suo profilo di anti-giuridicità sul piano disciplinare (come si vedrà infra), non trova una esatta individuazione soggettiva o, quanto meno, non è sorretta da quella riferibilità che può essere messa a base di una decisione di condanna.

L'Avv. Destratis sembra alludere all'intero procedimento elettorale che, come osservato dalla decisione del Tribunale federale, non ha subito alcuna impugnativa neppure dall'incolpato (acquisendo, pertanto, piena legittimità), ma da tanto non può dedursi automaticamente che la frase offensiva abbia riguardato specificatamente una persona o una istituzione, che costituisce la base per l'applicazione dell'art. 23 C.G.S.

Di qui il rigetto del reclamo in parte qua e la conferma sul punto della decisione di primo grado in ordine al proscioglimento del reclamato.

2. La decisione di proscioglimento va invece riformata in relazione alla contestazione di cui all'art. 4 C.G.S., disposta anche in via autonoma.

Come rilevato nel reclamo, il provvedimento impugnato non si è espresso in ordine alla violazione della norma comportamentale generale contenuta nel Titolo II, capo I, del C.G.S..

E' pertanto fondata la doglianza della Procura federale sulla carenza di motivazione.

L'assoluto mancato richiamo, nella decisione gravata, di ogni riferimento alla predetta contestazione evidenzia l'eccezionale carenza motivazionale, non potendosi ritenere, come pure suggerisce il reclamato, che essa sia del tutto assorbita nella motivazione dall'art. 23 C.G.S..

2.1 Detto ciò, va esaminata la questione della compatibilità e dell'autonomia della contestazione di cui all'art. 4 C.G.S..

Al riguardo conviene riprendere i recenti approdi cui è giunta la giurisprudenza del giudice sportivo (CFA, Sez. I, n. 61/2024- 2025), secondo cui quella contenuta nell'art. 4 CGS è una clausola di "chiusura" del sistema, poiché evita di dover considerare permesso ogni comportamento che nessuna norma vieta e facoltativo ogni comportamento che nessuna norma rende obbligatorio (Collegio di garanzia dello sport, parere n. 5/2017); e ciò sulla scia di un autorevole insegnamento secondo cui il principio di lealtà sportiva si riporta alle clausole generali di correttezza e buona fede. Il dovere generale di buona fede ha la funzione di colmare le inevitabili lacune legislative: la legge, per analitica che sia, non può prevedere tutte le possibili situazioni; non può sempre prevenire, con apposite norme, gli abusi che le parti possono commettere l'una a danno dell'altra. La legge prevede solo le situazioni più frequenti, sventa gli abusi più ricorrenti: molti riprovevoli comportamenti sfuggirebbero alle pur fitte maglie della legge, se si dovesse considerare permesso ogni comportamento che nessuna norma vieta ("la legge non lo vieta, dunque posso farlo"), o solo facoltativo ogni comportamento che nessuna norma di legge rende obbligatorio (" la legge non lo impone, dunque posso non farlo"). Il principio generale della correttezza e della buona fede consente di identificare altri divieti e altri obblighi oltre a quelli previsti dalla legge; si realizza, come si dice, la "chiusura" del sistema legislativo, ossia si offrono criteri per colmare le lacune che questo può rivelare nella varietà e molteplicità delle situazioni della vita economica e sociale.

Per quanto più specificamente rileva nell'ordinamento sportivo, altro autorevole insegnamento ha ritenuto che il tratto tipizzante di tale ordinamento è rappresentato dal fatto che lo sport è una dimensione della persona attinente alla sua spiritualità e lo sportivo autentico è prima di tutto, un soggetto virtuoso, nel senso che è chiamato al dovere irrinunciabile di esercitare alcune virtù, ritenute supreme e il cui mancato esercizio lo pone fuori dalla comunità; pertanto tutti i comportamenti eticamente riprovevoli violano nel profondo l'ordinamento sportivo.

La clausola di cui all'art. 4 CGS, lungi dal costituire una norma in bianco, non può essere ricostruita e applicata secondo i canoni propri del diritto penale e, in specie, di quelli di determinatezza e tassatività. Le connotazioni proprie del diritto sportivo e la libera adesione a esso dei soggetti che ne fanno parte consentono di aderire a una diversa prospettiva e di dare maggior rilievo a profili valoriali di cui la disposizione in questione si fa portatrice, introiettando nell'ordinamento sportivo principi che debbono ispirare la stessa pratica sportiva e, inevitabilmente, i comportamenti posti in essere da tutti i soggetti che di quell'ordinamento fanno parte. La norma contenuta nell'art. 4, comma 1, del CGS consente al giudice sportivo di spaziare ampiamente secondo le esigenze del caso concreto e rende possibili decisioni che, secondo l'evidenza del caso singolo, completino e integrino la fattispecie sanzionatoria anche attraverso valutazioni e concezioni di comune esperienza. La disposizione, redatta secondo la tecnica della normazione sintetica, sfugge a una descrizione puntuale delle singole tipologie di comportamento, che presenterebbe l'inconveniente dell'eccesso casistico, per ricorrere a elementi normativi che rinviano a una fonte esterna come parametro per la regola di giudizio da applicare al caso concreto (la lealtà, la probità, la correttezza) secondo il prudente apprezzamento del giudice (ex multis: CFA, Sez. I, n. 111/2023-2024); con la conseguenza che nell'ordinamento sportivo, accanto ad illeciti disciplinari tipizzati, vi sono fattispecie disciplinari di carattere generale, come quelle che si fanno rientrare nella violazione dei principi in esame, quali

canoni valutativi, assoluti ed imprescindibili del contegno dei tesserati, che non sono suscettibili di essere individuate e specificate ab origine, ma devono essere di volta in volta rielaborate alla stregua delle specifiche circostanze ed evidenze del caso concreto (Collegio di Garanzia dello sport, Sez. IV, 13 ottobre 2017, n. 76/2017; Collegio di garanzia dello sport n. 152/2024).

Ne discende la configurabilità di una sanzione disciplinare anche a prescindere dall'esistenza di uno specifico inadempimento ad una disposizione espressa. L'attività sportiva si fonda sul rispetto di tali canoni comportamentali che non sono suscettibili di essere circoscritti all'interno di fattispecie descritte secondo i criteri della precisione e della determinatezza (CFA, SS.UU. n. 12/2021- 2022); pertanto la violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza può essere rilevante in via autonoma. Non è dunque necessaria alcuna concorrente violazione di altra norma del CGS perché possa dirsi violato il dovere di lealtà e correttezza. Un tale dovere è autonomamente e oggettivamente valutabile (CFA, SS.UU., n. 53/2021-2022).

2.2 Orbene l'avv. Destratis, che evidentemente non condivideva le candidature e i risultati elettorali, aveva altri mezzi partecipativi per formulare una critica leale e corretta, ma non certo quello di definire "farsa" un intero procedimento elettorale.

Del resto, i canoni della continenza verbale assumono una valenza molto più intensa nell'ordinamento sportivo (CFA, Sez. II, n. 128/2023-2024).

Va dunque ritenuta violata la norma di cui all'art. 4 C.G.S., espressamente contestata al Destratis, con conseguente declaratoria della sua responsabilità sul piano disciplinare e riforma sul punto della decisione di primo grado.

3. In ordine alla sanzione va rilevato che il reclamato risulta essere iscritto nell'Albo tenuto dal settore tecnico come allenatore UEFA B, anche se non tesserato con alcun sodalizio sportivo (circostanza questa irrilevante per l'osservanza delle norme federali).

Sembra, quindi, possa escludersi che lo stesso svolga attività in ambito professionistico, ragion per la quale sembra congrua, in concreto, l'applicazione della sanzione della ammonizione con diffida, con auspicio che detta sanzione, specie per la parte della diffida, possa indurre il tesserato, per il futuro, a contenere il proprio comportamento all'interno del rispetto delle regole generali e speciali dell'ordinamento sportivo.

P.Q.M.

Accoglie in parte il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga al Sig. Giulio Destratis la sanzione dell'ammonizione con diffida.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

L'ESTENSORE
Sergio Della Rocca Mario

IL PRESIDENTE
Luigi Torsello

Depositato

IL SEGRETARIO
Fabio Pesce

1.4. COMUNICATO UFFICIALE N. 131/A DEL 20 DICEMBRE 2024

Il Consiglio Federale

- viste le richieste di chiarimento pervenute da alcune componenti, circa le modalità di presentazione delle candidature a Presidente Federale, Consigliere Federale e Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, di cui all'art. 6, comma 1, del Regolamento elettorale e dei voti dell'Assemblea Elettiva pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 124/A del 21 novembre 2024;

- visti gli artt. 21, comma 4, e 31, comma 3 dello Statuto Federale

delibera

le candidature a Presidente Federale, Consigliere Federale e Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, potranno essere inviate via PEC all'indirizzo segreteria.generale@pec.figc.it, entro e non oltre le ore 23:59 del 25 dicembre 2024, ovvero depositate presso la Segreteria Federale esclusivamente nei giorni di venerdì 20 dicembre 2024 entro le ore 18:00 e lunedì 23 dicembre 2024 dalle ore 9:00 alle ore 18:00.

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

2.1. COMUNICATO UFFICIALE N. 271 DEL 20 SETTEMBRE 2024

Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti ha stabilito i criteri di svolgimento delle gare spareggio-promozione tra le seconde classificate del Campionato di Eccellenza, previste dall'art. 49, delle N.O.I.F., relative alla stagione sportiva 2024/2025, per l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D della stagione sportiva 2025/2026. In base a tali criteri, la L.N.D. ha provveduto ad effettuare gli abbinamenti delle relative gare tramite sorteggio integrale per aree geografiche (nord - centro - sud), sia per il primo che per il secondo turno.

La Società rappresentante il C.R. Abruzzo è collocata nell'Area Centro, anziché nell'Area Sud, per equilibrare il numero delle Società partecipanti. Inoltre, nelle gare del primo turno non possono incontrarsi squadre dello stesso Comitato che hanno più di un girone di Eccellenza.

Si precisa che per il primo turno il sorteggio ha stabilito anche l'ordine di svolgimento delle gare.

Pertanto, al termine della stagione sportiva 2024/2025 le 28 squadre - suddivise in 14 gironi - seconde classificate dei rispettivi gironi del Campionato di Eccellenza, **che i Comitati dovranno comunicare alla L.N.D. entro il 12 maggio 2025**, dovranno disputare un primo turno di gare con incontri di andata e ritorno, ad eliminazione diretta, secondo il seguente programma **scaturito in base ai suddetti criteri fissati e al sorteggio effettuato**:

PRIMO TURNO GARE DI SPAREGGIO - PROMOZIONE

Andata 25/05/2025 - ritorno 1/06/2025

GRUPPO "A"

Piemonte V.A. – Liguria

GRUPPO "C"

Lombardia A – Veneto B

GRUPPO "E"

Lombardia B – Friuli V. G.

GRUPPO "G"

Marche – Emilia Romagna A

GRUPPO "I"

Lazio A – Sardegna

GRUPPO "M"

Basilicata – Sicilia B

GRUPPO "O"

Puglia – Campania B

GRUPPO "B"

Piemonte V.A. B – Trento/Bolzano

GRUPPO "D"

Veneto A – Lombardia C

GRUPPO "F"

Lazio B – Emilia Romagna B

GRUPPO "H"

Toscana A - Umbria

GRUPPO "L"

Abruzzo – Toscana B

GRUPPO "N"

Sicilia A – Molise

GRUPPO "P"

Campania A - Calabria

Si qualificherà per il secondo turno di gare spareggio - promozione la squadra che nei rispettivi due incontri avrà ottenuto il maggior punteggio o, a parità di punteggio, la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti nel corso delle due gare. Qualora risultasse parità nelle reti segnate, al termine della seconda gara verranno effettuati 2 tempi supplementari di 15' ciascuno e, qualora permanga il risultato di parità, l'Arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa in materia.

Le 14 squadre che si qualificheranno per il secondo turno di gare spareggio-promozione si incontreranno fra loro in gare di andata e ritorno, ad eliminazione diretta, secondo gli abbinamenti di seguito specificati:

SECONDO TURNO GARE DI SPAREGGIO - PROMOZIONE
Andata 8/06/2025 - Ritorno 15/06/2025

<i>Vincente "E"</i>	<i>Vincente "C"</i>
<i>Vincente "D"</i>	<i>Vincente "A"</i>
<i>Vincente "B"</i>	<i>Vincente "H"</i>
<i>Vincente "F"</i>	<i>Vincente "L"</i>
<i>Vincente "G"</i>	<i>Vincente "I"</i>
<i>Vincente "M"</i>	<i>Vincente "P"</i>
<i>Vincente "N"</i>	<i>Vincente "O"</i>

Per quanto concerne l'ordine di svolgimento delle gare del secondo turno, è stabilito che disputerà la prima gara in trasferta la squadra che, nel precedente turno, ha disputato la prima gara in casa e viceversa.

Nel caso in cui entrambe le squadre interessate abbiano, invece, disputato la prima gara del precedente turno in casa o in trasferta, l'ordine di svolgimento sarà determinato da apposito sorteggio effettuato dalla Segreteria Generale della L.N.D.

Le sette squadre che, in base ai criteri previsti per il superamento del primo turno, risulteranno vincenti il doppio confronto del secondo turno, acquisiranno il diritto sportivo di richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D della stagione sportiva 2025/2026.

3. COMUNICAZIONI C.R.

3.1. SEGRETERIA

ATTESTATO DI MATURITÀ AGONISTICA

Si rende noto che i calciatori/calciatrici tesserati con le Società qui di seguito trascritte sono autorizzati a partecipare all'attività agonistica ai sensi dell'Art. 34 delle N.O.I.F.:

S.S.D. LEVANTE AZZURRO SRL

MAUROGIOVANNI LUCA MARIA

nato il 08/09/2009

ORDINANZA SINDACALE

Si riporta qui di seguito stralcio dell'Ordinanza Sindacale Registro Generale 33 del 19/12/2024 Protocollo Interno n° 0025696/2024 del 19 Dicembre 2024 emesso dal Sindaco del Comune di San Severo, in occasione degli incontri di calcio di seguito riportate.

Oggetto: autorizzazione provvisoria per l'utilizzo del campo sportivo "Ricciardelli" per le manifestazioni sportive previste per le giornate dal 20 Dicembre al 23 Dicembre 2024.

IL SINDACO

Premesso che il campo sportivo "Ricciardelli" è interessato da lavori di adeguamento alle norme di sicurezza per il rilascio dell'agibilità definitiva;

ORDINA

in via straordinaria di consentire come da richiesta l'utilizzo del campo sportivo comunale "Ricciardelli" per le manifestazioni sportive come di seguito richieste:

- SAN SEVERO CALCIO 1922 - SAN PIO X, Campionato Provinciale U17, in programma il 20.12.2024 alle ore 14.30;
- SAN SEVERO CALCIO 1922 - BARLETTA 1922, Campionato Regionale Juniores, in programma il 21.12.2024 alle ore 14.30;
- GIOVENTÙ' CALCIO SAN SEVERO - GARGANO ACADEMY, Campionato Provinciale U15, in programma il 22.12.2024 alle ore 9.30;
- SPORTING TORREMAGGIORE - GARGANO ACADEMY, Campionato Provinciale 3^A Categoria, in programma il 22.12.2024 alle ore 11.00;
- GIOVENTÙ' CALCIO SAN SEVERO - SPORTING MANFREDONIA, Campionato Regionale di 1A Categoria, in programma il 22.12.2024 alle ore 14.30;
- EAGLES SAN SEVERO - COSMANO FOGGIA, Campionato Provinciale U17, in programma il 23.12.2024 alle ore 14.30;

le quali dovranno rispettare le prescrizioni sopra specificate ed in particolare:

- a) la fruizione delle tribune è limitata unicamente al settore "EST", per una capienza massima non superiore a 100 spettatori "locali";
- b) le Associazioni sportive sopra indicate dovranno:
 - garantire, a mezzo di proprio personale, con riferimento al numero degli spettatori, il controllo delle vie di esodo e assicurare che nell'ambito della struttura non siano presenti in nessun luogo oggetti di qualunque natura atti ad essere utilizzati come corpi contundenti e comunque potenzialmente lesivi della pubblica incolumità (a titolo esemplificativo e non esaustivo: pietre, bastoni, tubi, mattoni, ecc.);
 - ritenere necessario garantire la presenza di un minimo di n. 8 steward dedicati che controllino il regolare flusso di accesso e di esodo degli spettatori;
 - provvedere ad avvertire, le Società Sportive avversarie, della non utilizzabilità del Settore Ospiti garantendo la regolarità della avvenuta comunicazione;
 - garantire, al fine della tutela della pubblica incolumità e della sicurezza urbana, che siano eliminate tutte le possibili interferenze tra le tifoserie avverse e comunque tutte le eventuali cause, legate all'evento sportivo, che possano ingenerare attività turbolente e pericolose;
 - allestire il servizio di assistenza sanitaria e di pronto soccorso con l'uso di un defibrillatore, per i casi di infortunio e/ o incidenti;
 - assicurare l'accesso ai servizi igienici per il pubblico, garantendo l'igienicità e il regolare funzionamento degli stessi;
 - regolamentare l'accesso delle autovetture all'interno del parcheggio attiguo al campo sportivo, limitandone l'ingresso al pullman e/o ad altro mezzo di trasporto della squadra ospite ed a massimo n. 15 autovetture appartenenti ai dirigenti e/o personale accompagnatore di entrambe le squadre.

MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

PROMOZIONE

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
22/12/2024	16 A	GROTTAGLIE CALCIO	CITTA DI CAROVIGNO		17:00	14:30	NUOVO STADIO COMUNALE LATIANO

PRIMA CATEGORIA

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
22/12/2024	12 A	RINASCITA RUTIGLIANESE	CALCIO CASTELLANA			15:00	C.C. "S.DIOMEDE" E.A. BARI (SAN PAOLO) in assenza di pubblico

In assenza di pubblico

ERRATA CORRIGE AUTORIZZAZIONE TORNEI

Torneo Regionale: **Pro Christmas Cup 2024**
 Organizzato dalle Società: **A.S.D. PRO CALCIO BARI**
 Categoria di partecipazione: **Esordienti 1° anno – Esordienti misti – Primi calci – Pulcini 1° anno – Pulcini misti**
 Periodo di svolgimento: **22 Dicembre 2024**

Torneo Regionale: **Murgia Winter Cup**
 Organizzato dalle Società: **A.S.D. AGON CLUB ALTAMURA**
 Categoria di partecipazione: **Esordienti misti**
 Periodo di svolgimento: **27 – 29 Dicembre 2024**

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: **LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.**
 BANCA: **UNICREDIT**
 IBAN: **IT 25 F 02008 04023 000400516795**

Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 20/12/2024.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci